

06 Maggio 2026

“TERRITORIO E RISCHI CATASTROFALI: LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO EMERGENZIALE, GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI, LE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO”.

D'Avirro - Ducci

— Studio Legale —



CONFINDUSTRIA
TOSCANA CENTRO E COSTA
Firenze Livorno Massa Carrara

«Le responsabilità del datore di lavoro nella gestione delle emergenze durante un'allerta meteo»

1. INTRODUZIONE: IL MUTAMENTO DEL RISCHIO

Negli ultimi anni **il tema delle emergenze meteo ha assunto una rilevanza crescente non solo sul piano ambientale, ma anche su quello giuridico.**

Eventi che un tempo venivano qualificati come eccezionali – precipitazioni intense, alluvioni, ondate di calore, fenomeni atmosferici estremi – si presentano oggi con frequenza e, soprattutto, con un livello di prevedibilità significativamente maggiore.

È proprio questo elemento a segnare un punto di svolta: la prevedibilità trasforma il fenomeno naturale da evento di forza maggiore a rischio giuridicamente rilevante: non si tratta più, dunque, di interrogarsi sull'imprevedibilità dell'evento, ma sulla capacità dell'organizzazione aziendale di anticiparlo e gestirlo.

In questo contesto, la responsabilità del datore di lavoro si evolve e si amplia, collocandosi in una **zona di intersezione tra diritto del lavoro, sicurezza e gestione del rischio.**

La pluralità dei centri di responsabilità

L'analisi delle responsabilità connesse alle emergenze meteo non può essere limitata alla sola figura del datore di lavoro.

In tali contesti, infatti, vengono in rilievo una pluralità di soggetti istituzionali, ciascuno titolare di specifici obblighi di protezione e gestione del rischio: tra questi assumono particolare importanza gli **enti pubblici** – quali Comuni, Regioni e strutture della Protezione Civile – cui competono funzioni di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti volti alla tutela della pubblica incolumità.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato come, in presenza di eventi dannosi, la responsabilità possa articolarsi su più livelli, dando luogo a forme di concorso tra soggetti diversi, ciascuno valutato in relazione alla propria sfera di competenza e ai poteri concretamente esercitabili.

Tuttavia, la possibile responsabilità degli enti pubblici non esclude, né attenua automaticamente, quella del datore di lavoro. Quest'ultimo resta titolare di una posizione di garanzia autonoma, che impone una valutazione indipendente del rischio e l'adozione delle misure necessarie a tutelare i lavoratori.

2. IL QUADRO NORMATIVO: OLTRE LA CLAUSOLA GENERALE DELL'ART. 2087 C.C.

Il fondamento della responsabilità datoriale resta l'art. 2087 c.c.: che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Si tratta, come noto, di una clausola generale che non si esaurisce nel rispetto delle norme specifiche, ma richiede l'adozione di tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza.

A tale disposizione si affianca il **D.Lgs. n. 81/2008**, che rafforza e specifica il contenuto dell'obbligo di sicurezza:

- **l'art. 28** impone la valutazione di tutti i rischi, senza eccezioni;
- **l'art. 18** obbliga il datore di lavoro ad adottare misure adeguate in caso di pericolo grave e immediato;
- **gli artt. 43 e 44** disciplinano la gestione delle emergenze e riconoscono al lavoratore il diritto di allontanarsi da situazioni di pericolo.

In questo quadro, il sistema di allerta della Protezione Civile assume un rilievo centrale: non si tratta di mere informazioni, ma di strumenti istituzionali che contribuiscono a definire il livello di rischio e, conseguentemente, il contenuto degli obblighi di condotta.

3. DAL RISCHIO NATURALE AL RISCHIO GIURIDICO (RISCHIO ORGANIZZATIVO)

L'evoluzione del contesto impone un cambio di paradigma: il rischio meteo non può più essere considerato un fattore esterno all'organizzazione aziendale.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la posizione di garanzia del datore di lavoro si estende a tutti i fattori che possono incidere sulla sicurezza del lavoratore, anche se non direttamente riconducibili all'attività produttiva.

Ne consegue che:

- la presenza di un'allerta meteo qualificata rende il rischio prevedibile;
- la disponibilità di misure alternative (chiusura, rinvio, smart working) lo rende gestibile.

In tale prospettiva, il rischio meteo si trasforma in un rischio organizzativo: ciò che rileva non è l'evento in sé, ma la risposta dell'organizzazione.

4. IL DVR E LA NECESSITÀ DI UNA VALUTAZIONE INTEGRATA

Un primo profilo critico riguarda la valutazione dei rischi: molti Documenti di Valutazione dei Rischi continuano a essere costruiti secondo **una logica tradizionale, focalizzata su rischi interni (meccanici, elettrici, chimici), con scarsa attenzione ai fattori ambientali.**

Tale impostazione appare oggi insufficiente: l'omessa o inadeguata considerazione del rischio meteo può essere interpretata, in sede giudiziaria, come una carenza strutturale del DVR.

La Cassazione ha più volte affermato che un documento incompleto equivale, di fatto, a una mancata valutazione.

Il rischio meteo, dunque, deve essere integrato nel DVR con riferimento alla:

- accessibilità ai luoghi di lavoro;
- sicurezza degli impianti;
- continuità operativa.

4. BIS IL PIANO DI EMERGENZA E LA GESTIONE OPERATIVA DEL RISCHIO METEO

La valutazione del rischio, per quanto fondamentale, non esaurisce gli obblighi gravanti sul datore di lavoro.

Essa deve necessariamente tradursi in strumenti operativi idonei a gestire le situazioni di emergenza ed, in questa prospettiva, assume rilievo centrale **il piano di emergenza ed evacuazione**, previsto dal D.Lgs. 81/2008, che rappresenta il momento di sintesi tra valutazione del rischio e azione organizzativa.

Gli artt. 43 e 46 del D.Lgs. 81/2008 impongono al datore di lavoro di:

- 1) adottare misure per la gestione delle emergenze;
- 2) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle stesse;
- 3) predisporre procedure adeguate per l'evacuazione e il primo intervento.

Tradizionalmente, tali strumenti sono stati concepiti con riferimento a rischi interni, quali incendi o eventi accidentali. Tuttavia, alla luce dell'evoluzione del contesto ambientale, appare necessario un loro aggiornamento in chiave dinamica, includendo anche i rischi derivanti da eventi meteorologici estremi.

In particolare, il piano di emergenza dovrebbe essere adattato per contemplare:

- scenari di allerta meteo (arancione, rossa);
- procedure di evacuazione preventiva o di messa in sicurezza dei locali;
- modalità di sospensione dell'attività e gestione degli accessi;
- sistemi di comunicazione rapida ai lavoratori;
- coordinamento con le indicazioni delle autorità pubbliche.

L'aggiornamento del piano non costituisce un adempimento meramente formale, ma rappresenta un indice rilevante della capacità dell'organizzazione di fronteggiare il rischio in modo efficace.

In caso di evento lesivo, infatti, la mancanza di procedure adeguate o la loro inadeguatezza rispetto al rischio prevedibile possono essere valorizzate, in sede giudiziaria, come elementi sintomatici di una carenza organizzativa.

Il piano di emergenza diventa così uno strumento centrale non solo sul piano della prevenzione, ma anche ai fini della valutazione della responsabilità, contribuendo a definire il livello di diligenza esigibile dal datore di lavoro nella gestione delle allerte meteo.

5. LA GESTIONE DELL'ALLERTA: IL MOMENTO DECISIVO

Se la valutazione costituisce il primo livello di prevenzione, il vero banco di prova della responsabilità datoriale è rappresentato dalla gestione concreta dell'allerta.

Quando viene diramata un'allerta significativa, il datore di lavoro è chiamato a compiere scelte organizzative che incidono direttamente sulla sicurezza dei lavoratori:

- sospendere o proseguire l'attività;
- chiudere o mantenere aperta l'azienda;
- limitare gli accessi;
- attivare modalità di lavoro agile;
- rinviare trasferte o attività.

Queste decisioni, lungi dall'essere neutre, costituiscono vere e proprie valutazioni di rischio, suscettibili di essere sindacate ex post.

La giurisprudenza adotta, in proposito, un criterio concreto: non si richiede al datore di lavoro di aver fatto tutto il possibile in astratto, ma di aver adottato le misure ragionevolmente esigibili in relazione alle informazioni disponibili al momento.

6. PREVEDIBILITÀ ED EVITABILITÀ: I CRITERI DI IMPUTAZIONE

La responsabilità datoriale si fonda su due elementi fondamentali:

1. la prevedibilità dell'evento;
2. la evitabilità del danno mediante misure adeguate.

La causa naturale non interrompe il nesso causale quando l'organizzazione aziendale abbia contribuito all'esposizione al rischio.

In altre parole, la natura dell'evento non esclude la responsabilità se il danno era evitabile attraverso scelte organizzative diverse.

In presenza di un'allerta ufficiale e di alternative praticabili, la mancata adozione di misure preventive può integrare una condotta colposa.

7. I PROFILI PENALISTICI: LE FATTISPECIE CONFIGURABILI

L'inquadramento della responsabilità datoriale nelle emergenze meteo non può ritenersi completo senza una riflessione sui possibili risvolti penalistici.

Quando la violazione degli obblighi di sicurezza si traduce in un evento lesivo, la condotta del datore di lavoro può assumere rilevanza ai sensi delle fattispecie colpose previste dal codice penale, con un significativo aggravamento del quadro sanzionatorio.

Le ipotesi principali che vengono in rilievo sono quelle di:

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);

entrambe aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In tali casi, la violazione dell'obbligo di sicurezza – declinato, come si è visto, anche in termini di gestione del rischio meteo – costituisce il fondamento della colpa specifica, cui si affianca la colpa generica per imprudenza, negligenza o imperizia nella gestione dell'emergenza.

Particolarmente rilevante è il tema del nesso causale. La natura “esterna” dell’evento meteorologico non è, di per sé, idonea a escludere la responsabilità, laddove si accerti che la condotta datoriale abbia contribuito a determinare o aggravare l’esposizione al rischio.

In situazioni di maggiore gravità, caratterizzate da eventi diffusi e da una pluralità di persone esposte a pericolo, potrebbe inoltre venire in considerazione **la fattispecie di disastro colposo (art. 449 c.p.)**, qualora l’evento assuma dimensioni tali da incidere sulla pubblica incolumità.

La configurabilità di tali reati dipenderà, in concreto, dalla verifica dei consueti criteri di imputazione:

- la prevedibilità dell’evento;
- la evitabilità mediante misure idonee;
- la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento.

Ne deriva che la gestione delle allerte meteo non rileva soltanto sul piano della responsabilità civile o organizzativa, ma può assumere un diretto rilievo penale, ponendo il datore di lavoro di fronte a scelte che incidono non solo sulla sicurezza, ma anche sulla propria esposizione sanzionatoria.

8. LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ IN CONDIZIONI AVVERSE

Le decisioni giurisprudenziali in materia mostrano un orientamento significativo: la responsabilità può essere affermata anche in assenza di eventi eccezionali, quando il rischio era segnalato e la sospensione dell'attività era possibile.

La prosecuzione dell'attività in condizioni meteorologiche avverse viene, in tali casi, qualificata come scelta organizzativa imprudente.

9. IL RISCHIO DEGLI SPOSTAMENTI: OLTRE I CONFINI AZIENDALI

Particolarmente delicato è il tema degli spostamenti dei lavoratori, sia in itinere sia in trasferta. Tradizionalmente considerato un ambito esterno alla responsabilità datoriale, esso tende oggi a essere ricondotto nell'area del rischio organizzativo quando:

- la presenza in azienda è richiesta;
- la trasferta è disposta;
- gli spostamenti non sono limitati nonostante l'allerta.

La valutazione giudiziale si concentra su aspetti concreti:

- la necessità dello spostamento;
- la possibilità di evitarlo o rinviarlo;
- le indicazioni di sicurezza fornite.

In presenza di allerta elevata, la mancata limitazione degli spostamenti può configurare una violazione del principio di precauzione.

10. LA RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVA E IL MODELLO 231

Un ulteriore livello di analisi riguarda la responsabilità dell'ente ai sensi del **D.Lgs. 231/2001**.

In questo ambito, l'attenzione si sposta dalla singola decisione alla struttura organizzativa complessiva.

La questione centrale diventa se l'azienda fosse dotata di un sistema idoneo a gestire il rischio meteo.

Assumono rilievo, in particolare:

- l'esistenza di procedure per la gestione delle allerte;
- la presenza di sistemi di monitoraggio;
- la definizione di criteri decisionali;
- la tracciabilità delle decisioni adottate.

L'assenza di tali elementi può integrare una colpa di organizzazione.

11. DALLA REAZIONE ALLA PREVENZIONE: LE BUONE PRATICHE

Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente che la gestione del rischio meteo richiede un approccio preventivo e sistemico.

Tra le misure che possono considerarsi oggi essenziali:

- integrazione del rischio meteo nel DVR;
- collegamento ai sistemi ufficiali di allerta;
- definizione di procedure operative chiare;
- individuazione di soglie decisionali;
- ricorso a modalità di lavoro flessibili;
- limitazione degli spostamenti non necessari.

12. CONCLUSIONI

Il datore di lavoro si trova oggi di fronte a una responsabilità profondamente evoluta.

Non è più sufficiente garantire la sicurezza all'interno dell'azienda: è necessario saper interpretare il contesto esterno, anticipare il rischio e adottare decisioni coerenti.

Il criterio di giudizio, in caso di evento dannoso, resta ancorato a tre domande fondamentali:

- il rischio era prevedibile?
- erano disponibili misure per evitarlo o ridurlo?
- tali misure sono state adottate?

In definitiva, non è l'evento naturale a essere oggetto di valutazione, ma la scelta organizzativa che lo ha preceduto.

Il rischio meteo, da fatto naturale, si trasforma così in fatto aziendale: ed è in questa trasformazione che si colloca il cuore della responsabilità datoriale contemporanea.